

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE soc. coop. a r.l.

Via Emilia 113 – Rimini

registro Imprese Rimini/c.f. 00126420405

Cooperativa a Mutualità Prevalente A101608

REGOLAMENTO REDATTO AI SENSI DELLA LEGGE 142/2001 art. 6

approvato dall'Assemblea Ordinaria Soci in data 12 giugno 2002

Art.1 - scopo ed oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha lo scopo, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e del titolo III dello Statuto Sociale, di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei Soci-lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

In particolare, il Regolamento definisce e disciplina la tipologia di rapporto di lavoro che sarà adottato dalla Cooperativa e dai Soci-lavoratori, quali ulteriore e distinto rapporto contrattuale rispetto al rapporto associativo.

Art.2 - rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta.

Ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della legge n. 142/2001, e dell'articolo 5 e segg. dello Statuto Sociale, ogni Socio-lavoratore instaura con la Cooperativa il rapporto di lavoro subordinato.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera sulla permanenza in Cooperativa del Socio che cessi di prestare la propria attività lavorativa all'interno della stessa perché impiegato, anche temporaneamente, quale dipendente presso Enti, Aziende e Società nelle quali e con le quali la Cooperativa ha rilevanti interessi economici e /o aziendali.

Tra Socio-lavoratore e la Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la Legge, lo Statuto Sociale ed il presente Regolamento.

Art. 3 - organizzazione aziendale

La Direzione Operativa dispone in merito all'organizzazione aziendale, come previsto dall'articolo 33 Statuto Sociale e dalla delibera del Consiglio d'Amministrazione del 1 giugno 1998.

La Direzione Operativa è composta dal Presidente e Vice Presidente e dai Dirigenti ai

quali fanno capo le diverse divisioni funzionali e produttive.

Nello specifico, compete alla Direzione Operativa:

- a) il servizio amministrativo-finanziario
- b) il servizio organizzativo produttivo
- c) il servizio attuativo ed operativo delle decisioni Consiliari.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare alla Direzione Operativa, collegialmente o individualmente, specifiche attività tese all'ottenimento di risultati o di pareri.

Art. 4 - rapporto di lavoro subordinato

Può essere ammesso a Socio unicamente chi intrattenga un rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa senza distinzione di qualifica e/o funzione.

Rapporto associativo e rapporto di lavoro subordinato sono strettamente correlati, la cessazione di un rapporto provoca il contestuale scioglimento dell'altro; resta salvo quanto stabilito all'art. 2, 2' comma del presente Regolamento.

Art.5 - CCNL applicabile al trattamento economico

Il rapporto economico complessivo dei Soci-lavoratori è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico di cui sopra la Cooperativa adotta i seguenti contratti collettivi nazionali di lavoro:

- Maestranze, Impiegati e Quadri: contratto edili cooperative con adeguamenti previsti dalla contrattazione di secondo livello (territoriale);
- Dirigenti: contratto dirigenti industria privata.

A tutte le qualifiche è applicato il contratto integrativo aziendale se e in quanto stipulato e valido.

Qualora un Socio presti la propria attività di lavoro subordinato presso altre Enti, Aziende e Società, come previsto all'art.2 del presente Regolamento e all'art.13-bis dello Statuto Sociale, il trattamento economico non potrà essere inferiore a quello previsto in Cooperativa per le pari funzioni e qualifica; è fatto obbligo alla Cooperativa di provvedere alle eventuali integrazioni.

Costituisce parte del trattamento economico spettante la retribuzione integrativa attribuita, in riconoscimento di particolari professionalità e impegno dimostrato, dal Consiglio d'Amministrazione a titolo di super minimo *ad personam* o altra analoga voce retributiva.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà definire con apposita delibera un trattamento economico ulteriore a titolo di maggiorazione retributiva stabilendo importo, modalità di corresponsione ed eventuali articolazioni in funzione della professionalità ed impegno del singolo Socio.

In sede di approvazione del Bilancio di Esercizio il Consiglio d'Amministrazione sottoporrà all'Assemblea Soci la proposta di erogare, a titolo di ristorno, una somma complessiva da assegnare ai Soci-lavoratori. La somma non potrà essere superiore ai limiti di Legge. La proposta formulata dal Consiglio d'Amministrazione conterrà anche le modalità di erogazione ovvero:

- accredito diretto
- accredito in aumento della quota di Capitale Sociale
- accredito con ripartizione tra le due soluzioni precedenti

La proposta del Consiglio d'Amministrazione potrà essere accettata o respinta dall'Assemblea Soci con la maggioranza prevista per la validità dell'Assemblea Ordinaria.

L'attuazione della delibera assembleare, relativamente all'erogazione della somma destinata a ristorno, sarà demandata dall'Assemblea stessa al Consiglio d'Amministrazione congiuntamente alla Direzione Operativa.

Nell'attuazione della delibera, Consiglio d'Amministrazione e Direzione Operativa dovranno tenere presente una serie di elementi con i quali valutare i singoli beneficiari del ristorno, quali: ore di presenza, puntualità negli orari di lavoro, comportamenti nei confronti del responsabile di cantiere e/o responsabile di settore, comportamento complessivo nei confronti della Cooperativa, ecc. ed il tutto con più ampia facoltà ed insindacabilità del giudizio formulato.

Il ristorno annuo potrà essere assegnato unicamente ai Soci-lavoratori iscritti a libro Soci al momento della delibera, ne restano esclusi coloro che sono nominati Soci successivamente, mentre riceveranno il ristorno pro-quota i Soci nominati durante l'esercizio

Qualora la somma destinata a ristorno non fosse completamente attribuita, il residuo sarà destinato a Riserva Ordinaria Indivisibile.

Art.6 - infrazioni e sanzioni disciplinari

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla Legge, dal CCNL e dallo Statuto Sociale.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio

d'Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'Assemblea Soci ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Consiglio d'Amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del Socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare; in altri casi il Consiglio d'Amministrazione avrà la facoltà di ridurre o eliminare il trattamento economico ulteriore previsto dall'articolo 5 del presente Regolamento.

Art.7 - configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerge un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a) contrattazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b) situazioni temporanee di mercato;
- c) crisi economiche settoriali e locali;
- d) una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato mancato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al precedente articolo, l'Assemblea Soci potrà deliberare su proposta del Consiglio d'Amministrazione un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in loro costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei Soci-Lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'Assemblea Soci potrà deliberare la riduzione del trattamento economico, il quale non potrà essere comunque inferiore al 25% del trattamento globalmente previsto dal CCNL.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'Assemblea Soci, il Consiglio d'Amministrazione potrà tener conto delle situazioni di particolare

difficoltà in cui versino i Soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

In funzione del superamento dello stato di crisi l'Assemblea Soci potrà infine deliberare apporti temporanei da parte dei Soci-lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la Cooperativa abbia accesso a norma di Legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere dai Soci apporti sostanzialmente equilibrati.

L'Assemblea Soci potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

Art.8 - decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 12 giugno 2002 sensi dell'art.6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142, entra in vigore dal giorno 13 giugno 2002.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Art.9 - modificazione del regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.